

UNIONE TERRA DI MEZZO
(Provincia di Reggio Emilia)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TERRA DI MEZZO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEI TRIBUTI.

Il giorno 22 del mese di DICEMBRE dell'anno 2015, nella sede dell'Unione Terra di Mezzo, con la presente convenzione, tra i Signori:

- **Paola Casali**, nata a Reggio nell'Emilia, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO** (codice fiscale: 00441280351), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 18/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Tania Tellini**, nata a Castelnovo di Sotto, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA** (codice fiscale: 00441540358), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 17/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Maurizio Bottazzi**, nato a Reggio nell'Emilia, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO** (codice fiscale: 00453840357), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 17/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Maurizio Bottazzi**, nato a Reggio nell'Emilia, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE TERRA DI MEZZO** (codice fiscale: 02408320352), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 36 del 18/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- con atto costitutivo in data 3 dicembre 2009 i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, hanno costituito l'Unione dei Comuni Terra di Mezzo in conformità all'art. 32 TUEL;
- i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto, aderenti all'Unione Terra di Mezzo, fanno parte dell'ambito territoriale ottimale "Terra di Mezzo" e lo esauriscono;
- l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21/2012 e ss.mm.ii. prevede l'esercizio associato, tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, delle **funzioni di gestione dei tributi**;
- l'art. 6, comma 2, lettera u), dello Statuto dell'Unione prevede, tra le funzioni conferibili, quelle in materia di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- che tutti i Comuni dell'ambito ottimale "Terra di Mezzo" hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione delle **funzioni di gestione dei tributi**, approvando, nel contempo, il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Terra di Mezzo (per brevità chiamata Unione), delle funzioni di gestione dei tributi (art.7, co3, legge regionale 21/2012 testo vigente).

La gestione associata mira a conseguire un sistema tributario locale caratterizzato dall'erogazione di servizi ad alto livello qualitativo e dall'espletamento dell'attività di controllo attraverso l'individuazione di modalità di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi, risultati attesi e risorse impiegate.

Tale obiettivo viene garantito da una adeguata programmazione delle attività espletate dal servizio mediante una chiara definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi ed una elaborazione di indicatori di processo e di risultato.

In particolare, si dispone il conferimento della gestione dei tributi comunali e delle entrate comunali aventi natura tributaria e come tali appartenenti alla fiscalità locale anche se non rechino la denominazione di tributo. Si dispone inoltre, il conferimento della gestione dell'entrata patrimoniale relativa al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

La gestione dei sopra elencati tributi e dell'entrata patrimoniale relativa al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) comprende, a titolo meramente esemplificativo:

- la riscossione ordinaria e coattiva dei tributi avvalendosi delle modalità di gestione previste dalla normativa di tempo in tempo vigente;
- le entrate derivanti dalla riscossione ordinaria e coattiva affluiscono direttamente alla cassa dei Comuni cui vanno imputate;
- la tenuta delle banche dati relative alle dichiarazioni e ai versamenti;
- l'applicazione uniforme della normativa in materia tributaria;
- l'erogazione di servizi ai cittadini finalizzati alla semplificazione degli adempimenti tributari, nonché l'attivazione di meccanismi di comunicazione con il cittadino – utente, le associazioni di categoria e gli studi professionali;
- il controllo delle basi imponibili tributarie mirato ad una equità fiscale ed in particolare l'emissione di avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione di ruoli coattivi, ingiunzioni, rimborsi, invio questionari ecc...;
- la costituzione in giudizio e la predisposizione degli atti relativi al contenzioso in materia tributaria (sentito sempre il parere del Comune interessato), anche avvalendosi di forme associative con soggetti esterni;
- la predisposizione e l'adeguamento dei regolamenti tributari, nonché il supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi, e la predisposizione degli atti relativi alle stesse da approvare dai singoli Enti;
- l'innovazione dei processi di lavoro (modalità di controllo e procedure di riscossione) attraverso analisi costi – benefici;
- la presa in carico di tutti i procedimenti arretrati che alla data della stipula della presente convenzione non si sono ancora conclusi (es. ruoli coattivi già emessi e non ancora riscossi, o ingiunzioni di pagamento emesse e non ancora concluse);

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

3. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

4. Ferme restando le modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO E DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. I comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto conferiscono all'Unione Terra di Mezzo le proprie funzioni in materia di entrate tributarie e dell'entrata patrimoniale relativa al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.

4. Dalla decorrenza stabilita dall'art.8 l'Unione dei Comuni è titolata a gestire le funzioni relative a tutte le entrate tributarie passate, presenti e future già di competenza dei comuni aderenti, nonché all'entrata relativa al canone occupazione spazi ed aree pubbliche. L'attività di gestione è esercitata applicando la specifica disciplina regolamentare vigente in ciascuno degli ambiti territoriali comunali.

5. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica. Le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli comuni le competenze di carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali trasferiti: in particolare, resta di competenza dei singoli comuni la soggettività attiva di imposta e la potestà regolamentare in materia tributaria. In ogni caso i Comuni si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare, con particolare riferimento agli aspetti gestionali. Per quanto attiene la determinazione e l'articolazione delle tariffe e delle aliquote fiscali ciascuna amministrazione conserva la propria autonomia decisionale, fermo restando l'obiettivo di perseguire nel tempo una tendenziale unicità di intenti per omogeneizzare la fiscalità territoriale dell'Unione.

6. Nelle materie suddette, il servizio tributi dell'Unione è competente a predisporre l'istruttoria necessaria per addivenire all'approvazione degli atti ed il responsabile ad esprimere i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL.

7. Il responsabile dell'Ufficio tributi in Unione – nel rispetto del principio di integralità delle

attività afferenti alla funzione trasferita - adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'unione che dei Comuni. Il Responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle funzioni conferite.

8. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

9. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa, prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al successivo art. 3.

10. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 4.

11. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 6.

12. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del TUEL. Le variazioni di consistenza delle risorse umane assegnate all'Area Amministrativa e Finanziaria, ove si colloca la funzione di gestione dei tributi, sono inserite nella programmazione di cui al successivo comma 5; per il personale, comunque, proveniente dai Comuni tali modificazioni sono concordate con gli enti interessati.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. All'atto del trasferimento, il personale viene assegnato definitivamente all'Area Amministrativa e Finanziaria, ove si colloca la funzione di gestione dei tributi, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al successivo art. 8, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite e di cui all'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto dalla presente convenzione e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario, dalla data prevista al successivo art. 8.

5. La Giunta dell'Unione definisce, con apposito atto, le macro-strutture, intese come le articolazioni organizzative di massima dimensione per l'ente (organigramma), unitamente

alla definizione degli ambiti operativi e funzionali (funzionigramma). In detto contesto è già prevista l'Area Amministrativa e Finanziaria che va a ricomprendere anche la funzione di gestione dei tributi, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 1). Coerentemente sarà aggiornato il funzionigramma di detta Area. Periodicamente e, comunque, all'atto della definizione degli obiettivi esecutivi e della connessa assegnazione delle risorse (piano esecutivo di gestione, integrato con il piano della performance), si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione della struttura organizzativa. I competenti organi dell'Unione approvano la programmazione triennale e l'aggiornamento annuale del fabbisogno di personale che viene trasposta, con uguale cadenza temporale, nella dotazione organica dell'ente. La dotazione organica è formulata con criterio complessivo ed indica il numero delle posizioni dotazionali previste, distinte unicamente per categorie professionali di inquadramento. In detti atti di programmazione sono inserite anche le previsioni che esplicitano le esigenze connesse alla funzione di gestione dei tributi ed il responsabile della precitata area elabora le relative proposte di competenza.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le entrate derivanti dall'attività di cui alla presente convenzione sono riscosse nei bilanci dei singoli comuni cui vanno imputate, ad eccezione di quanto indicato al successivo c.2.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni conferite con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli Enti.

4. Il riparto delle spese relative alla gestione delle funzioni conferite con la presente convenzione, a carico dei Comuni, è determinato in ragione di 1/3 per ogni Comune. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. I compensi incentivanti al personale dipendente riferiti al recupero dell'evasione ICI restano disciplinati dai relativi regolamenti dei Comuni; le corrispondenti somme saranno trasferite all'Unione, in quanto salario accessorio di parte variabile.

5. Le spese obbligatorie per legge, quali a titolo meramente esemplificativo i compensi al Concessionario della riscossione coattiva, il versamento dello 0,6 per mille del gettito ICI ed IMU ad Ifel, i rimborsi per tributi non dovuti, il compenso al Concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni fanno carico al bilancio di ciascun comune aderente per la rispettiva competenza dell'entrata.

Art. 5 – SEDE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La sede del servizio è individuata nella sede dell'Unione presso il Comune di Cadelbosco di Sopra.

2. Presso ognuno dei comuni costituenti l'Unione sarà attivo uno Sportello territoriale, allo scopo di mantenere il necessario rapporto con l'utenza e con gli altri servizi delle Amministrazioni, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla direzione dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

3. Gli Sportelli Territoriali, collegati fra di loro tramite rete telematica, e tramite propri referenti, si coordinano e collaborano costantemente fra di loro al fine di:

- emettere ed applicare linee uniformi di controllo (avvisi di liquidazione, di accertamento e di contestazione delle violazioni agli obblighi tributari);
- informare sull'attività di coordinamento e sulle linee di controllo ai contribuenti attraverso mezzi informativi locali;
- aggiornare i regolamenti relativi ai tributi locali ed al nuovo sistema delle sanzioni amministrative;
- studiare e predisporre una modulistica comune;
- gestire il contenzioso anche avvalendosi di forme associative con soggetti esterni e rappresentanza in giudizio nel caso di contenzioso tributario;
- studiare ed organizzare la fase di riscossione dei tributi locali, nonché di nuove forme di pagamento consone alle diverse classi di contribuzione.

4. Gli Sportelli Territoriali assicurano inoltre la gestione ordinaria dei tributi comunali e della COSAP, in particolare:

- una completa informazione al contribuente relativa agli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti comunali;
- il ricevimento dei contribuenti per richiesta di documentazione e raccolta dichiarazioni;
- la cura della fase di adesione all'accertamento da parte del contribuente e la fornitura di ogni chiarimento in merito agli accertamenti e liquidazioni emesse;
- l'inserimento di dichiarazioni e versamenti per costituzione della banca dati tributaria.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione, che dirige anche la funzione di gestione dei tributi - già nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - assume altresì la funzione di "Funzionario Responsabile dei tributi", secondo la normativa vigente.

Il suddetto Responsabile assicura:

- la gestione di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli sportelli territoriali costituiti;
- il controllo sul corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività trasferite;
- le funzioni di coordinamento e di impulso del servizio, anche avvalendosi della rete dei referenti degli Sportelli Tributarî, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli organi di governo;
- il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- i rapporti con i referenti interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione, all'atto del conferimento, esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:

- in concessione d'uso, ove disposto in tal senso dalle Giunte dei Comuni e dell'Unione, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione e previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali funzioni.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Tra le spese di investimento possono essere comprese anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di contabilità economico-patrimoniale.

8. Anche in tempi successivi al conferimento delle funzioni di cui alla presente convenzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.

9. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 7 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 21/2012, con altre Unioni o con comuni/enti singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del servizio tributi e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2016 ed ha durata indeterminata, come previsto dall'art. 4 dello Statuto dell'Unione.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 – RECESSO DAL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 (cinque) anni, il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare il trasferimento al Comune recedente – deciso sulla base di specifici accordi, da definire all'atto del recesso, da parte del Consiglio dell'Unione e del Consiglio del Comune recedente – del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio/ambito funzionale del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle funzioni da retrocedere. Sulla base degli accordi di cui al primo periodo, l'Unione può trasferire al Comune recedente anche la quota-parte di personale impegnato in attività attinenti alle funzioni oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio/ambito funzionale del Comune recedente. Le determinazioni relative al trasferimento di personale sono assunte – nell'ambito degli accordi di cui al presente comma – nel rispetto delle norme di finanza pubblica, che impongono il contenimento della spesa di personale (complessiva e/o per partizioni) e delle modalità ed istituti della partecipazione sindacale previsti dalla legge e dai CCNL.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente, che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente, invece, restano all'Unione.

3. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le funzioni retrocesse, esclusivamente al territorio/ambito funzionale dello stesso. In questo caso, verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari (sia la parte interessi che capitale) ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere, che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. La titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente al territorio/ambito funzionale del Comune recedente per l'esercizio delle funzioni retrocesse, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare con lo stesso le necessarie convenzioni, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi al recedente, per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

5. Alla fattispecie contemplata dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

Art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 196/2003. In ragione di ciò, tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e/o contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta, raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi, da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1, della tabella allegata

al d.p.r. n. 131/1986.

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto dell'Unione, fino all'adozione di propri atti, ai dipendenti dell'Unione si applicano i regolamenti, le metodologie di valutazione ed ogni altra disciplina a valenza generale (inerente l'organizzazione e la gestione del rapporto di lavoro), adottata dal Comune di Cadelbosco di Sopra.

Cadelbosco di Sopra, 22/12/2015

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.